

Previdenza professionale

Piani: A | B | C | E | F

Indice

Regolamento di previdenza 2021	3
A. Introduzione	3
Art. 1 - Scopo / Basi	3
Art. 2 - Gestione della previdenza professionale	4
B. Disposizioni generali e definizioni	4
Art. 3 – Cerchia delle persone assicurate / Momento dell’ammissione.....	4
Art. 4 - Vecchiaia / Età di pensionamento	6
Art. 5 - Invalidità (incapacità al guadagno)	6
Art. 6 - Salario assicurato / Reddito assicurato	6
Art. 7 - Obbligo di informare	8
Art. 8 - Versamento e forma delle prestazioni riconosciute.....	9
Art. 9 - Rapporto con altre assicurazioni.....	10
Art. 10 - Surrogazione (art. 34b LPP e art. 27 OPP2 ampliati alla previdenza estesa).....	10
Art. 11 - Cessione / Costituzione in pegno e prelievo anticipato per l’acquisto di un’abitazione.....	11
C. Assicurazione di risparmio e prestazioni di vecchiaia.....	13
Art. 12 - Avere di vecchiaia.....	13
Art. 13 - Accrediti di vecchiaia.....	14
Art. 14 - Rendita di vecchiaia	16
Art. 15 - Rendita per figlio di pensionato.....	18
D. Prestazioni di rischio.....	18
Art. 16 - Rendita di invalidità.....	18
Art. 17 - Rendita per figlio di invalido	19
Art. 18 - Rendita per coniuge / Rendita per partner in caso di unione domestica registrata	19
Art. 19 - Rendita per convivente	20
Art. 20 - Rendita per orfano	21
Art. 21 - Liquidazione in capitale in caso di decesso.....	22
Art. 22 - Adeguamento all’evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro).....	22
E. Finanziamento.....	23
Art. 23 - Contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro / Tariffe	23
Art. 24 - Esenzione dal pagamento dei contributi in caso di invalidità.....	23
F. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.....	24
Art. 25 – Principio.....	24
Art. 26 – Utilizzazione.....	24

Art. 27 – Riacquisto	24
Art. 28 – Addebito	24
Art. 29 – Sentenza di divorzio pronunciata all'estero.....	25
Art. 30 – Adeguamento della rendita di invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento	25
Art. 31 – Adeguamento della rendita di vecchiaia e della prestazione di uscita da trasferire.....	25
Art. 32 – Diritto a prestazioni per superstiti del coniuge divorziato.....	25
Art. 33 – Sovraindennizzo	26
G. Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età	26
Art. 34 – Prosecuzione dell'assicurazione su base volontaria	26
H. Risoluzione anticipata del rapporto previdenziale.....	27
Art. 35 - Diritto alla prestazione di libero passaggio.....	27
Art. 36 - Ammontare della prestazione di libero passaggio.....	29
Art. 37 - Liquidazione totale.....	29
Art. 38 - Copertura successiva / Responsabilità successiva	29
I. Disposizioni finali.....	30
Art. 39 - Risanamento.....	30
Art. 40 - Entrata in vigore	30
Art. 41 - Modifiche / Deroghe	30
Allegato 1: Piani previdenziali Agrisano Pencas, piani A, B, C, E, F (stato 01.01.2021) ...	32
Allegato 1a: Regolamentazione transitoria.....	34
Allegato 2: Tabella dei riscatti Agrisano Pencas (art. 13 cpv. 4 segg.)	35

Regolamento di previdenza 2021

Le designazioni di persone valgono parimenti per entrambi i sessi.

A. Introduzione

Art. 1 - Scopo / Basi

(1)

Agrisano Pencas (in seguito: Fondazione) gestisce una previdenza professionale per aziende con dipendenti assoggettati alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Gli indipendenti possono aderire facoltativamente alla previdenza professionale conformemente al presente regolamento.

La Fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale e aderisce al Fondo di garanzia svizzero. Garantisce il versamento delle prestazioni dovute ai sensi della LPP e il rispetto delle relative disposizioni.

(2)

Le aziende chiedono l'affiliazione alla Fondazione inoltrando il formulario di proposta. L'affiliazione entra in vigore quando l'azienda riceve la conferma scritta dell'avvenuta adesione da parte della Fondazione.

Se l'azienda è rilevata da un precedente istituto di previdenza, i beneficiari di rendite di vecchiaia, rendite per superstiti e rendite di invalidità sono rilevati solo a condizione che sia versata la riserva matematica calcolata dalla Fondazione.

La Fondazione può rifiutare una domanda di adesione; in tal caso non è tenuta a motivare la sua decisione.

Le aziende trasmettono alla Fondazione i dati necessari all'esecuzione della previdenza professionale.

(3)

In caso di regresso nei confronti di un terzo responsabile (art. 10), la Fondazione è autorizzata a comunicare al terzo responsabile o al suo assicuratore di responsabilità civile i dati necessari per imporre i propri diritti legali.

(4)

La Fondazione tratta i dati con la dovuta riservatezza.

(5)

Le seguenti disposizioni del presente regolamento valgono, anche se non esplicitamente riferito, per i piani assicurativi A, B, C, E e F.

I piani assicurativi A, B, C, E e F sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

(6)

Per le persone che appartengono a uno stesso gruppo, definito da criteri oggettivi, l'azienda deve scegliere lo stesso o gli stessi piani assicurativi.

(7)

I piani assicurativi E e F possono essere stipulati solo assieme a uno dei piani assicurativi A, B o C.

(8)

Per tutta la sua durata, un'unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata (LUD) è equiparata al matrimonio. Tutte le disposizioni del presente regolamento previste per i coniugi sono valide in ugual modo per i partner di un'unione domestica registrata. Al decesso del partner, il partner registrato superstite è assimilato al coniuge vedovo (art. 13a LPGA).

Art. 2 - Gestione della previdenza professionale

La Fondazione gestisce la previdenza professionale, applica il presente regolamento, informa gli assicurati e trasmette le informazioni che le sono richieste. A tale scopo, istituisce un segretariato.

B. Disposizioni generali e definizioni

Art. 3 – Cerchia delle persone assicurate / Momento dell'ammissione

(1)

Tutti i dipendenti assoggettati all'AVS la cui azienda è affiliata alla Fondazione mediante un contratto sono tenuti ad aderire alla previdenza professionale. È fatto salvo il cpv. 3.

L'ammissione dei dipendenti decorre dall'inizio del rapporto di lavoro.

Per l'ammissione di indipendenti occorre compilare un formulario di proposta.

Se, all'ammissione nella previdenza professionale, la persona è interamente abile al lavoro e completamente in salute, sussiste un diritto senza riserve alle prestazioni previste dal presente regolamento. La Fondazione può richiedere un esame approfondito per verificare le condizioni di salute della persona.

Se, all'ammissione nella previdenza professionale, la persona non è interamente abile al lavoro, senza essere invalida ai sensi della LPP, e se la causa di questa incapacità parziale conduce a invalidità o decesso entro il termine previsto dalla LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni previste dal presente regolamento. Se all'inizio dell'incapacità al lavoro la persona era assicurata presso un altro istituto previdenziale, le prestazioni saranno versate da quest'ultimo. Sono fatte salve le disposizioni degli art. 18 e 23 LPP, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione di persone con infermità congenite e persone diventate invalide ancora minorenni.

Se, al momento dell'ammissione nella previdenza professionale, la persona non è interamente abile al lavoro e non è in salute, è possibile, nell'ambito delle prestazioni della previdenza estesa, applicare una riserva. Secondo l'art. 331c CO, la durata di tale riserva non può superare 5 anni.

Si applica una riserva alle prestazioni della previdenza estesa, acquisite con le prestazioni di libero passaggio, solo se questa era già prevista dal precedente istituto di previdenza. Il tempo di riserva già trascorso in un precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva.

(2)

A condizione di rispettare le condizioni di ammissione poste dal presente regolamento, possono affidarsi facoltativamente alla previdenza professionale le seguenti persone che di seguito sono designate come lavoratori in proprio (indipendenti):

- agricoltori (indipendenti);
- il coniuge del titolare che collabora nell'azienda agricola (in tal caso equiparato agli indipendenti);
- gli altri famigliari del titolare che collaborano nell'azienda agricola (in tal caso equiparati agli indipendenti), nella misura in cui corrispondano alle categorie previste dall'art. 1a cpv. 2 lett. a) e b) della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni famigliari nell'agricoltura (LAF).

(3)

Non sono ammessi alla previdenza professionale:

- le persone che non hanno ancora compiuto 17 anni;
- le persone che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento (art. 4 cpv. 2);
- le persone il cui salario annuo o reddito annuo (art. 6) non supera il 75% della rendita di vecchiaia AVS massima;
- i dipendenti che hanno stipulato un contratto di lavoro limitato a 3 mesi. Se il rapporto di lavoro si protrae oltre 3 mesi, l'ammissione alla previdenza professionale avviene con effetto retroattivo a partire dall'inizio del rapporto di lavoro, se la persona era in salute e abile al lavoro all'inizio del rapporto di lavoro e lo è ancora al momento della proroga. Se questa condizione non è data, l'ammissione slitta al momento in cui è stipulato l'accordo di proroga; se diversi impieghi successivi durano, complessivamente, più di 3 mesi e nessuna interruzione tra essi supera i 3 mesi, l'ammissione avviene con effetto retroattivo a partire dall'inizio del primo impiego;
- i dipendenti che esercitano una seconda attività lucrativa e sono già assicurati obbligatoriamente per l'attività lucrativa principale oppure che esercitano un'attività lucrativa principale indipendente, se presentano richiesta scritta;
- le persone che, ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), sono invalide per almeno il 70% o beneficiano di una rendita AI completa;
- le persone che, ai sensi dell'art. 26a LPP, continuano a essere assicurate provvisoriamente presso l'istituto di previdenza precedente;
- i dipendenti che non lavorano in Svizzera (o presumibilmente non in modo stabile) e sono sufficientemente assicurati all'estero, purché richiedano l'esonero dall'adesione alla previdenza professionale;
- gli indipendenti le cui aziende non assicurano presso la Fondazione i loro dipendenti assoggettati alla LPP;
- gli indipendenti le cui aziende non impiegano dipendenti assoggettati alla LPP;
- gli indipendenti che presentano un rischio elevato a livello di salute.

(4)

I salari parziali che un dipendente percepisce da altri datori di lavoro non sono assicurati (escluse le assicurazioni facoltative secondo l'art. 46 cpv. 1 e 2 LPP).

(5)

Se il salario annuo si riduce a tempo indeterminato e non sussiste più alcun obbligo assicurativo ai sensi del presente regolamento, l'assicurato è escluso dalla previdenza professionale. Per il trattamento dell'avere di vecchiaia eventualmente accumulatosi si applica per analogia l'art. 35.

Art. 4 - Vecchiaia / Età di pensionamento

(1)

Il calcolo dei contributi ai sensi del presente regolamento avviene in base all'età, calcolata come differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita dell'assicurato.

(2)

Le donne raggiungono l'età ordinaria di pensionamento il primo giorno del mese che segue il compimento del 64° anno d'età.

Gli uomini raggiungono l'età ordinaria di pensionamento il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno d'età.

Art. 5 - Invalidità (incapacità al guadagno)

(1)

Sussiste invalidità quando l'assicurato è invalido ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI). Il grado di invalidità corrisponde a quello stabilito dall'AI. Se l'invalidità è riconosciuta dall'AI, il diritto a una rendita è stabilito come segue:

Grado AI	Diritto di rendita al subentrare dell'invalidità	
	prima del 2007	dal 2007
inferiore al 40%	nessun diritto	nessun diritto
dal 40 al 49%	¼ rendita	¼ rendita
dal 50 al 59%	½ rendita	½ rendita
dal 60 al 66.65%	½ rendita	¾ rendita
dal 66.66 al 69%	rendita completa	¾ rendita
70% e oltre	rendita completa	rendita completa

(2)

Se l'invalidità è stata provocata o aggravata intenzionalmente sono concesse solo le prestazioni minime secondo la LPP, che tuttavia saranno ridotte, ritirate o rifiutate nella stessa misura eventualmente decisa dall'AI. Queste disposizioni si applicano anche quando l'assicurato diventa invalido perché ha partecipato attivamente a un conflitto, a operazioni belliche o a disordini nei quali la Svizzera non ha preso parte o non è stata coinvolta direttamente.

Art. 6 - Salario assicurato / Reddito assicurato

(1)

Per salario annuo (in caso di dipendenti) o reddito annuo (in caso di indipendenti) si intende il salario annuo massimo, o il reddito annuo massimo, soggetto all'AVS. Per le persone sottoposte all'obbligo d'assicurazione occorre dichiarare l'intero salario annuo AVS.

(2)

Il salario annuo o il reddito annuo è solitamente limitato verso l'alto solo nella misura prevista dall'art. 79c LPP (10 volte l'importo corrispondente al 300% dell'attuale rendita massima di vecchiaia AVS). Tuttavia, per gruppi di persone determinati secondo criteri oggettivi all'interno di un'azienda affiliata, è possibile limitare il salario annuo o il reddito annuo al 300% della rendita massima di vecchiaia AVS.

Se, in ampliamento a un piano A, B o C, è stipulato un piano E o F, il limite del salario annuo o del reddito annuo stabilito per il piano A, B o C, vale anche per il piano E o F.

(3)

Il salario annuo assicurato o il reddito annuo assicurato (in seguito: reddito assicurato) è calcolato riducendolo, secondo il cpv. 2, di un importo di coordinamento per i piani assicurativi A, B, C, E e F, così da tenere conto delle prestazioni AVS e AI.

A richiesta, è possibile rinunciare alla deduzione di coordinamento per l'intera azienda o per un collettivo definito secondo criteri oggettivi.

Se, in ampliamento a un piano A, B o C, è stipulato un piano E o F, la deduzione di coordinamento stabilita per il piano A, B o C vale anche per il piano E o F.

La deduzione di coordinamento per i piani assicurativi A, B, C, E e F è stabilita in base alla LPP. Corrisponde attualmente all'87,5% della rendita massima di vecchiaia AVS. Per le persone parzialmente invalide, la deduzione di coordinamento è adeguata al grado di capacità al guadagno. È applicata la scala seguente:

Grado AI	Riduzione della deduzione di coordinamento al subentrare dell'invalità	
	prima del 2007	dal 2007
inferiore al 40%	0%	0%
dal 40 al 49%	25%	25%
dal 50 al 59%	50%	50%
dal 60 al 66,65%	50%	75%
dal 66,66 al 69%	0%*	75%
70% e oltre	0%*	0%*

* cessazione dell'obbligo assicurativo

(4)

Superata la soglia d'entrata, il reddito assicurato corrisponde almeno all'importo minimo previsto dalla LPP (attualmente il 12,5% della rendita massima di vecchiaia AVS).

Per le persone diventate parzialmente invalide prima del 2007 il reddito assicurato minimo è adeguato al grado di capacità al guadagno, mediante riduzione secondo la tabella di cui al cpv. 3. Per le persone diventate parzialmente invalide dopo il 2007 non vi è alcuna riduzione.

(5)

Dipendenti: il salario annuo corrisponde al salario AVS dell'anno relativo, quale figura nella dichiarazione AVS. Se un dipendente è impiegato da un datore di lavoro da meno di un anno,

il salario annuo per il calcolo delle prestazioni corrisponde a ciò che avrebbe guadagnato se fosse stato impiegato per l'anno intero.

Indipendenti: il reddito annuo comunicato al 1° gennaio o all'ammissione nella previdenza professionale costituisce la base per il calcolo del salario annuo. Esso equivale al massimo al reddito annuo presumibilmente previsto per il relativo anno civile, determinato secondo le norme AVS.

Il calcolo del reddito assicurato non tiene conto del grado di occupazione.

(6)

Se una persona che sta per essere assicurata è parzialmente invalida, il salario assicurato è determinato sulla base del salario annuo o del reddito annuo ottenuto grazie alla restante capacità al guadagno.

Se una persona già assicurata è dichiarata parzialmente invalida secondo l'art. 5, l'assicurazione è suddivisa in una quota corrispondente al grado d'invalidità, per la quale il reddito assicurato rimane costante, e in un'altra, corrispondente al grado di capacità al guadagno. Per questa parte dell'assicurazione, il reddito assicurato è determinato secondo le disposizioni del presente articolo sulla base del salario annuo o del reddito annuo ottenuto grazie alla restante capacità al guadagno.

Se il grado d'invalidità cambia, si procede a una nuova suddivisione dell'assicurazione. Se il grado di invalidità si riduce ma, entro i 12 mesi successivi, aumenta nuovamente, non si procede a una nuova suddivisione.

(7)

Se il reddito assicurato cambia, le prestazioni assicurate e i relativi contributi sono adeguati al 1° gennaio.

Per le persone con un'incapacità al lavoro completa e un'invalidità completa non sono previsti adeguamenti. Al verificarsi di un evento assicurato, un eventuale adeguamento indebitamente eseguito è corretto con effetto retroattivo.

All'aumento delle prestazioni si applicano per analogia le disposizioni relative a un possibile esame delle condizioni di salute e a una possibile riserva al momento dell'ammissione nella previdenza professionale (art. 3 cpv. 1).

Art. 7 - Obbligo di informare

(1)

Gli assicurati o i loro superstiti sono tenuti a informare, in qualsiasi momento e in modo veritiero, sui rapporti personali rilevanti per la previdenza professionale e a inoltrare la documentazione necessaria al riconoscimento delle prestazioni assicurate. In particolare, occorre annunciare immediatamente:

- il matrimonio dell'assicurato;
- il divorzio dell'assicurato;
- la registrazione e la cancellazione dell'unione domestica dell'assicurato registrata ai sensi della LUD;
- i redditi che comportano una variazione nelle prestazioni dovute dalla Fondazione (art. 9 cpv. 2);

- la variazione del grado d'invalidità o il raggiungimento della capacità al guadagno dell'assicurato;
- il decesso del beneficiario di una rendita;
- il matrimonio o l'unione domestica registrata del beneficiario di una rendita (art. 18);
- la conclusione della formazione o il raggiungimento della capacità al guadagno di un figlio per il quale è versata una rendita.

(2)

La Fondazione e il datore di lavoro non rispondono delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi menzionati. La Fondazione si riserva di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccesso.

(3)

La Fondazione assolve ai propri obblighi d'informazione ai sensi degli artt. 65a e 86b LPP e degli artt. 8, 11 e 24 LFLP.

Art. 8 - Versamento e forma delle prestazioni riconosciute

(1)

La Fondazione versa le prestazioni riconosciute al domicilio dell'avente diritto in uno dei Paesi dell'UE e dell'AELS o, in mancanza di questo, presso la sede della Fondazione. Per gli assicurati che risiedono in un Paese terzo, se il versamento al domicilio dell'avente diritto è amministrativamente troppo complicato oppure troppo oneroso, esso avviene presso la sede della Fondazione.

(2)

Fatti salvi i cpv. 3 e 4, le rendite annue previste dal presente regolamento sono versate trimestralmente sotto forma d'importi parziali anticipati; le date di versamento sono rispettivamente il 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e il 1° ottobre.

Il primo importo parziale è determinato in base al periodo che intercorre fino alla data di versamento successiva. Al decesso del beneficiario, il pagamento delle rendite dovute ai superstiti inizia alla scadenza successiva. Le quote di rendita riscosse oltre la data d'estinzione del diritto devono essere rimborsate, eccetto quelle versate per il trimestre durante il quale interviene il decesso del beneficiario.

(3)

Se, al momento dell'inizio della rendita LPP, la rendita annua di vecchiaia o la rendita annua di invalidità completa è inferiore al 10%, la rendita per coniuge è inferiore al 6% e la rendita per figlio o per orfano è inferiore al 2% della rendita annua minima di vecchiaia prevista dall'AVS, invece della rendita stessa sarà versata una prestazione unica in contanti.

(4)

Fatto salvo l'art. 14 cpv. 6, in luogo della rendita di vecchiaia l'avente diritto può riscuotere in contanti l'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, oppure parti di questo, sotto forma di prestazione in capitale.

Art. 9 - Rapporto con altre assicurazioni

(1)

In un evento coperto dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o dalla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM),

- la rendita di invalidità e le rendite per figlio di invalido; e
- la rendita per coniuge (o liquidazione in capitale) e la rendita per orfano

sono assicurate unicamente nell'ambito delle prestazioni minime secondo la LPP e al massimo nella misura in cui, sommate ai redditi conteggiabili ai sensi del cpv. 2 lettera a), in caso di diritto a prestazioni d'invalidità, oltre al reddito da attività lucrativa conseguito o ragionevolmente ancora conseguibile, raggiungano il 90% del guadagno presumibilmente mancato.

Se l'evento assicurato è provocato in modo colposo e le prestazioni sono ridotte come previsto dalla LAINF, dalla LAM o dall'AVS / AI, per stabilire le prestazioni in base al seguente regolamento sono considerate le prestazioni non ridotte ai sensi della LAINF, della LAM o dell'AVS / AI.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un caso coperto dalla LAINF o dalla LAM, in caso d'invalidità è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi.

Gli indipendenti sono tenuti a dichiararsi tali al momento dell'adesione, affinché sia incluso il premio per il rischio d'infortunio, al fine di garantire appieno le prestazioni di rischio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un caso coperto dalla LAINF o LAM.

(2)

Le prestazioni secondo il presente regolamento sono ridotte nella misura in cui, sommate ad altri redditi conteggiabili e, in caso di diritto a prestazioni d'invalidità, all'eventuale reddito da attività lucrativa conseguito o ancora ragionevolmente conseguibile, superino il 90% del guadagno presumibilmente mancato.

La determinazione del reddito da attività lucrativa ancora ragionevolmente conseguibile si basa prioritariamente sul reddito da persona invalida che figura nella decisione AI. L'importo preso in considerazione è adeguato solo parallelamente a una revisione della decisione AI.

Sono considerate redditi conteggiabili le prestazioni dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, dell'assicurazione militare secondo la LAM, dell'assicurazione obbligatoria d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo il contratto normale o collettivo di lavoro, come pure prestazioni di altre assicurazioni sociali e istituti di previdenza nazionali e esteri (eccetto gli assegni per grandi invalidi, le liquidazioni uniche e prestazioni simili).

I redditi del coniuge vedovo e degli orfani sono addizionati. Le prestazioni uniche in capitale sono convertite in rendite tecnicamente equivalenti.

Art. 10 - Surrogazione (art. 34b LPP e art. 27 OPP2 ampliati alla previdenza estesa)

(1)

All'insorgere dell'evento, la Fondazione è surrogata sino all'importo delle prestazioni legali nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari ai sensi dell'art. 20a LPP hanno nei confronti di un terzo responsabile dell'evento assicurato.

(2)

Se all'assicurato spettano altri diritti di risarcimento che superano l'importo di cui al cpv. 1, la Fondazione ha diritto di ridurre le prestazioni della previdenza estesa. Gli aventi diritto possono evitare la riduzione se cedono alla Fondazione i loro diritti di risarcimento fino all'importo del danno attuariale scoperto.

Art. 11 - Cessione / Costituzione in pegno e prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione

(1)

I diritti risultanti dal presente regolamento, fatto salvo il cpv. 2, non possono essere ceduti né costituiti in pegno prima della loro scadenza.

(2)

Entro quanto previsto dal cpv. 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di legge e di applicazione, l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, o un importo fino all'ammontare della prestazione di libero passaggio oppure prelevare anticipatamente tutto l'avere di vecchiaia o parte di questo, per uno dei seguenti scopi:

- a) acquistare e costruire un'abitazione propria (appartamento o casa unifamiliare);
- b) acquistare quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione d'abitazioni o partecipazioni simili;
- c) rimborsare prestiti ipotecari.

Condizione essenziale è che l'abitazione, la casa unifamiliare o l'appartamento in cooperativa (partecipazione) siano destinati all'uso proprio dell'assicurato, come domicilio o dimora abituale.

In caso di invalidità totale dell'assicurato, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato non sono possibili; in caso di parziale capacità al guadagno, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono possibili proporzionalmente alla quota d'assicurazione che corrisponde al grado di capacità al guadagno.

Se l'assicurato che chiede la costituzione in pegno o il prelievo anticipato è sposato, occorre il consenso scritto del coniuge. In caso di unione domestica registrata ai sensi dell'art. 1. cpv. 8, questo principio trova applicazione per analogia anche per il/la partner registrato/a.

La costituzione in pegno deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione.

La Fondazione versa l'importo richiesto per l'acquisto di un'abitazione propria entro sei mesi ma non prima della data indicata dall'assicurato. Il versamento avviene su presentazione della documentazione necessaria e con l'accordo dell'assicurato direttamente alla parte da questi designata. Qualora nel periodo in questione più persone assicurate richiedessero un prelievo anticipato, in linea di principio la Fondazione evade le richieste secondo l'ordine di pervenimento; la priorità viene tuttavia accordata alle richieste con destinazione d'uso di cui alla lett. b, poi a quelle di cui alla lett. a e, come ultima priorità, a quelle con destinazione d'uso di cui alla lett. c.

Se, per ragioni di liquidità, la Fondazione non può o non ritiene opportuno evadere le domande, le differisce entro i limiti sanciti dalle disposizioni di legge. A tale riguardo, la Fondazione si basa sulla lista delle priorità sopraindicate.

In caso di sottocopertura non sussiste alcun diritto a un prelievo anticipato con destinazione d'uso ai sensi della lett. c). Questa limitazione trova applicazione per l'intera durata di una situazione di sottocopertura.

(3)

L'assicurato può far valere la costituzione in pegno e la richiesta di prelievo anticipato fino a tre anni prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento secondo l'art. 4 cpv. 2, e fino a un importo massimo.

Importo massimo fino al compimento del 50° anno d'età:

- corrisponde alla prestazione di libero passaggio secondo l'art. 35 al momento della costituzione in pegno o del prelievo anticipato.

Importo massimo dopo il compimento del 50° anno d'età:

- corrisponde alla prestazione di libero passaggio secondo l'art. 35 al compimento del 50° anno d'età oppure, se l'importo è maggiore, alla metà della prestazione di libero passaggio al momento della costituzione in pegno o del prelievo anticipato.

Per il prelievo anticipato agli scopi di cui al cpv. 2 lettere a) e c) e ogni rimborso rateale (cpv. 5) il Consiglio federale ha stabilito un importo minimo. Attualmente ammonta a 20'000.00 franchi per il prelievo anticipato e a 10'000.00 franchi per ogni rimborso a rate.

L'importo anticipato o il ricavato conseguito dal riscatto dei diritti alle prestazioni o della prestazione di libero passaggio costituiti in pegno ai sensi del cpv. 2 è tassato alla data del versamento, separatamente dal reddito imponibile, come prestazione in capitale.

(4)

Il contratto di pegno può prevedere che l'importo costituito in pegno aumenti annualmente entro l'importo massimo secondo il cpv. 3, fino ad un'eventuale realizzazione del pegno.

Un ulteriore prelievo anticipato è possibile al più presto cinque anni dopo l'ultimo prelievo. Il limite massimo del nuovo prelievo è determinato in base alle disposizioni del cpv. 3. Per chi ha superato il 50° anno d'età si applicano le seguenti disposizioni accessorie: la prestazione di libero passaggio al compimento del 50° anno d'età è, rispettivamente, aumentata o ridotta dell'importo di un rimborso o di un anticipo versato dopo questa età. La limitazione alla metà della prestazione di libero passaggio è determinata dalla differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e l'importo già impiegato per l'acquisto di un'abitazione propria allo stesso momento.

(5)

L'assicurato può rimborsare il prelievo anticipato o il ricavato conseguito dalla realizzazione del pegno in un unico importo o a rate (cpv. 3) fino alla maturazione del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 o fino all'inizio di un'incapacità al lavoro le cui cause portino all'invalidità o al decesso, oppure fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

Se l'assicurato vende l'abitazione propria o concede dei diritti sulla proprietà dell'abitazione, economicamente equivalenti a una vendita, deve rimborsare il prelievo anticipato in un versamento unico.

Nel caso di rimborso integrale o parziale del prelievo o del ricavato conseguito dalla realizzazione del pegno, l'assicurato può chiedere il rimborso dell'imposta al netto degli interessi, mediante domanda scritta entro tre anni dalla restituzione, all'autorità del Cantone che l'ha riscossa.

(6)

L'importo prelevato anticipatamente viene addebitato sul conto dell'avere di vecchiaia gestito individualmente per l'assicurato in modo tale da mantenere inalterato il rapporto tra l'avere ai sensi della LPP e l'avere della previdenza estesa. Di conseguenza si ottengono nel Piano A prestazioni d'invalidità e di decesso più basse e, in tutti gli altri piani, prestazioni di vecchiaia più basse. Per ovviare alla lacuna risultante nella copertura previdenziale per le prestazioni d'invalidità e decesso, è possibile stipulare un'assicurazione complementare tramite la Fondazione. Le spese dell'assicurazione complementare sono a carico dell'assicurato.

Il rimborso del prelievo anticipato è accreditato sul conto dell'avere di vecchiaia gestito individualmente per l'assicurato. L'entità delle prestazioni ridottesi a causa dell'anticipo è ridefinita secondo il regolamento previdenziale in vigore al momento del rimborso. L'assicurato può versare una somma secondo l'art. 13 cpv. 4 per riscattare la differenza tra le prestazioni risultanti dopo il rimborso dei prelievi anticipati e le prestazioni che sarebbero risultate senza l'impiego dei fondi per l'acquisto di un'abitazione propria.

Queste disposizioni sono applicate analogamente in caso di realizzazione del pegno o di rimborso del ricavato conseguito in tal modo.

(7)

Per applicare le misure di promozione della proprietà d'abitazioni, la Fondazione può addebitare all'assicurato una tassa unica adeguata per un massimo di 1'000.00 franchi.

C. Assicurazione di risparmio e prestazioni di vecchiaia

Art. 12 - Avere di vecchiaia

(1)

L'avere di vecchiaia è accumulato, con un'assicurazione di risparmio, su un conto gestito individualmente per ogni assicurato ai sensi della LPP. Se l'assicurato aderisce a un processo di risparmio della previdenza estesa, in aggiunta alla tenuta di un conto di vecchiaia individuale viene accumulato a suo favore un avere di vecchiaia della previdenza estesa.

Ai conti di vecchiaia secondo la LPP e la previdenza estesa sono accreditate, secondo la loro origine, le seguenti posizioni:

- gli accrediti di vecchiaia (art. 13 cpv. 1);
- le prestazioni di libero passaggio di precedenti rapporti previdenziali; queste devono essere girate obbligatoriamente al momento dell'adesione alla previdenza professionale, nella misura in cui possano essere impiegate per il riscatto di anni d'assicurazione (art. 13 cpv. 3);
- le prestazioni di libero passaggio derivanti dai precedenti rapporti previdenziali non utilizzabili per il riscatto di anni di assicurazione (art. 13 cpv. 3) possono essere apportate a condizione che al momento dell'ingresso l'assicurato non abbia ancora raggiunto il 50° anno di età. Se al momento dell'ingresso un assicurato non è tuttavia pienamente abile al lavoro e in salute, le prestazioni di libero passaggio derivanti dai precedenti rapporti di

previdenza che non vengono utilizzate per il riscatto degli anni di assicurazione (art. 13 cpv. 3) possono essere rifiutate, oppure le prestazioni che ne derivano possono essere subordinate a una riserva di erogazione delle stesse. Ai sensi dell'art. 331c CO, tale riserva può avere una durata massima di cinque anni. Il tempo di riserva già trascorso in un precedente istituto di previdenza deve essere computato alla durata della nuova riserva;

- la prestazione di libero passaggio girata, in caso di divorzio, dall'istituto di previdenza del coniuge divorziato alla previdenza professionale, secondo il presente regolamento;
- la somma aggiuntiva di riscatto degli anni d'assicurazione secondo l'art. 13 cpv. 4;
- i versamenti unici derivati dai fondi liberi della Fondazione, secondo delibera della Fondazione o i premi unici in base alle donazioni facoltative del datore di lavoro;
- gli interessi.

I conti di vecchiaia delle persone che hanno aderito alla previdenza professionale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento contengono anche l'aver di vecchiaia accumulato precedentemente.

(2)

Gli interessi sull'aver di vecchiaia secondo la LPP sono calcolati sul valore del conto alla fine dell'anno precedente, con l'aliquota minima fissata dal Consiglio federale, e accreditati al conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.

La Fondazione può fissare un tasso differente, per la corresponsione degli interessi sul conto di vecchiaia della previdenza estesa, il cui calcolo e accredito avviene secondo le stesse modalità previste per il conto di vecchiaia secondo la LPP.

(3)

Gli interessi sulla prestazione di libero passaggio di un dipendente che aderisce alla previdenza professionale nel corso dell'anno sono calcolati e accreditati pro rata temporis al/ai conto/i di vecchiaia alla fine del relativo anno civile. Questa disposizione vale anche per i versamenti unici effettuati durante l'anno.

Se subentra un evento assicurativo o l'assicurato lascia la previdenza professionale nell'anno in corso, gli interessi sono calcolati sul valore del/dei conto/i per il periodo che va dalla fine dell'anno precedente fino al momento in cui è insorto il caso assicurativo o matura il diritto alla prestazione di libero passaggio.

(4)

L'aver di vecchiaia finale senza interessi corrisponde al valore attuale del/dei conto/i di vecchiaia, aumentato/i degli accrediti di vecchiaia fino all'età di pensionamento, senza interessi.

Art. 13 - Accrediti di vecchiaia

Accrediti di vecchiaia regolari e prestazioni di libero passaggio

(1)

L'ammontare degli accrediti annui di vecchiaia per i piani assicurativi A, B, C, E e F è descritto nell'allegato al presente regolamento.

(2)

Gli accrediti di vecchiaia sono effettuati al più presto dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età.

(3)

Con le prestazioni di libero passaggio versate si riscattano anni assicurativi. Il riscatto si basa sul versamento degli accrediti di vecchiaia arretrati, calcolati secondo il cpv. 1, tenendo conto del salario/reddito della persona calcolabile al momento dell'adesione alla previdenza professionale.

Riscatti per migliorare la copertura previdenziale

(4)

L'assicurato può chiedere di effettuare un riscatto per migliorare la sua copertura previdenziale:

a) per riscattare lacune previdenziali dovute a un divorzio, con trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del coniuge;

A condizione che sia stato rimborsato un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazione secondo l'art. 11, un riscatto è possibile anche nei casi di seguito riportati:

b) per riscattare anni assicurativi mancanti, che non è stato possibile riscattare con la prestazione di libero passaggio;

c) per riscattare un aumento di salario/reddito oppure più aumenti di salario/reddito;

d) per evitare o attenuare una riduzione di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 14 cpv. 4), ogni assicurato può versare i contributi che non può fornire a causa del pensionamento anticipato, in un versamento unico supplementare sul suo conto individuale, durante il periodo assicurativo. Il riscatto è limitato per le donne a un massimo di 6, per gli uomini a un massimo di 7 anni (donne 72, uomini 84 mesi) di contributi regolari. Ciò è possibile anche mediante versamenti rateali, ognuno dei quali deve corrispondere almeno a 6 mesi di contribuzione.

Per la persona che si è avvalsa della possibilità di riscatto in vista di un pensionamento anticipato e che, in seguito, non si pensiona anticipatamente o almeno non nella misura prevista dal riscatto effettuato, i contributi regolamentari per la previdenza sono ridotti proporzionalmente ai versamenti effettuati in eccesso per lo stesso periodo.

La prestazione di uscita può superare l'obiettivo corrente e regolamentare delle prestazioni del 5% al massimo. Se un arresto della contribuzione quale descritto sopra non è sufficiente a raggiungere lo scopo precitato: a) si rinuncia nell'ambito necessario all'accredito degli interessi maturati sull'aver di vecchiaia; se anche questa misura non è sufficiente, b) si riducono le prestazioni nella misura indispensabile. L'obiettivo corrente e regolamentare delle prestazioni corrisponde al reddito assicurato al momento dell'ultimo riscatto per il pensionamento anticipato, moltiplicato per il valore che figura nella tabella dei riscatti (v. allegato) per l'età di 65 anni nel caso degli uomini e l'età di 64 anni nel caso delle donne (somma degli accrediti di vecchiaia tra 25 e, rispettivamente, 65 e 64 anni) e per l'aliquota di conversione delle rendite corrispondente, rispettivamente, a 65 e 64 anni.

(5)

Il riscatto è sempre possibile fino al raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare. Nei tre anni successivi a un riscatto, le prestazioni che ne derivano non possono essere riscosse in capitale (art. 79b LPP).

(6)

La somma massima di riscatto per le lacune previdenziali in seguito a divorzio corrisponde all'importo che, in seguito a divorzio secondo l'art. 25 cpv. 2, è stato trasferito all'istituto di previdenza del coniuge.

La somma massima di riscatto per lacune nella copertura assicurativa dovute a anni di contribuzione mancanti e/o aumento del reddito assicurato e pensionamento anticipato è data dal reddito assicurato per la previdenza di vecchiaia al momento in cui è versata la somma di riscatto moltiplicato per il valore che, nella tabella che figura nell'allegato, corrisponde all'età dell'assicurato al momento in cui versa il riscatto e alla somma di possibili contributi di risparmio per il pensionamento anticipato durante 7 anni al massimo (84 mesi), dedotti:

- l' avere di vecchiaia disponibile al momento in cui è effettuato il versamento unico;
- tutte le prestazioni di libero passaggio derivanti da rapporti di lavoro precedenti (art. 60a cpv. 3 OPP2);
- la prestazione di libero passaggio trasferita alla Fondazione a seguito di un divorzio;
- un eventuale credito del pilastro 3a, nella misura in cui questo superi la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dal compimento del 24° anno d'età (art. 60a cpv. 2 OPP2), giusta l'art. 7 cpv. 1 lett. a) dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3).

Per le persone immigrate dall'estero valgono le limitazioni secondo l'art. 79b cpv. 2 LPP.

(7)

Il riscatto può esser negato, così come può essere applicata una riserva sulle prestazioni che ne derivano se, al momento della richiesta, l'assicurato non è totalmente abile al lavoro e in piena salute. Secondo l'art. 331c CO, la durata di tale riserva non può superare 5 anni.

Non è prevista una riserva quando l'assicurato copre la lacuna previdenziale insorta in seguito a divorzio.

Art. 14 - Rendita di vecchiaia

(1)

Fatti salvi i cpv. 3 e 4, l'assicurato che raggiunge l'età di pensionamento ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia secondo l'art. 4 cpv. 2.

(2)

La rendita annua di vecchiaia in base alla LPP risulta dalla conversione dell' avere di vecchiaia esistente al momento della nascita del diritto come previsto dalle disposizioni dell'art. 14 LPP. Se la rendita inizia a essere versata all'età di pensionamento, l'aliquota di conversione ammonta alla percentuale indicata nell'allegato al presente regolamento. Per la previdenza estesa, la Fondazione può fissare un tasso di conversione diverso. Anch'esso è indicato nell'allegato menzionato.

Questa conversione è determinante anche per il calcolo del riscatto per le rendite connesse alla rendita di vecchiaia, quali la rendita per il coniuge, la rendita per il/la partner in caso di unione domestica registrata, la rendita per partner convivente e la rendita per figli di pensionati.

(3)

Quando una persona invalida ai sensi l'Al e beneficiaria di una rendita di invalidità raggiunge l'età di pensionamento, si confronta la rendita di vecchiaia risultante dall'aver di vecchiaia LPP con la rendita di invalidità LPP. Se tale rendita di vecchiaia è inferiore, sarà versata la differenza rispetto alla rendita di vecchiaia calcolata secondo il presente regolamento. In particolare, la Fondazione non deve compensare né le riduzioni delle prestazioni al raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM, né la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni a seguito di indebitamento.

(4)

Pensionamento anticipato: l'assicurato che si pensiona dopo aver compiuto 58 anni ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia con effetto immediato. L'importo della rendita è determinato convertendo l'aver di vecchiaia esistente al momento del pensionamento con un'aliquota di conversione ridotta. La riduzione delle aliquote di conversione secondo la LPP e la previdenza estesa corrisponde ai valori riportati nell'allegato del presente regolamento. La riduzione vale per l'intera durata della rendita.

(5)

Rinvio della rendita: l'assicurato che si pensiona dopo l'età di pensionamento accumula le rendite di vecchiaia giunte a scadenza, maggiorate del tasso d'interesse applicabile all'aver di vecchiaia e versate, quale premio unico, alla data del pensionamento effettivo.

Se il decesso dell'assicurato interviene dopo l'età di pensionamento ma prima della fine dell'attività lucrativa, le rendite di vecchiaia accumulate poiché già giunte a scadenza, maggiorate del tasso d'interesse, saranno corrisposte ai superstiti. Per il versamento si applicano, per analogia, le disposizioni dell'art. 21.

(6)

Invece della rendita di vecchiaia, l'assicurato può chiedere il versamento di una parte o dell'intero capitale di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale. In caso di corresponsione parziale sotto forma di pagamento di capitale, l'aver di vecchiaia viene ridotto in modo tale da mantenere inalterato il rapporto tra l'aver ai sensi della LPP e l'aver della previdenza estesa. Se solo una parte è versata sotto forma di capitale, il capitale restante per la formazione della rendita deve consistere almeno in una somma che comporti una rendita superiore all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 cpv. 3.

La relativa domanda scritta deve essere inoltrata al più tardi 1 mese prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento secondo l'art. 4 cpv. 2 oppure al più tardi al momento dell'eventuale pensionamento anticipato.

Se l'avente diritto è sposato, per il versamento in capitale occorre in ogni caso il consenso scritto del coniuge. Questo principio trova applicazione per analogia anche per l'unione domestica registrata ai sensi dell'art. 1 cpv. 8. La Fondazione può richiedere una firma autenticata del coniuge o del/della partner registrato/a. Il beneficiario di una rendita di invalidità

può ricorrere al prelievo di capitale solo se inoltra la relativa domanda scritta prima dell'inizio dell'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità.

Con il prelievo di capitale sono soddisfatte tutte le regolamentari pretese nei confronti della cassa pensione.

(7)

Pensionamento graduale: un percepimento graduale della prestazione di vecchiaia è possibile in un numero massimo di tre fasi. Per ogni fase il pensionamento parziale deve ammontare ad almeno il 20% all'anno; segnatamente, in occasione della 3^a fase di pensionamento il rapporto di lavoro deve essere completamente cessato e l'avere residuo deve essere percepito sotto forma di rendita. Inoltre, tra le singole fasi di pensionamento parziale è necessario rispettare un termine di almeno un anno. Le disposizioni dei capoversi da (1) a (6) trovano applicazione per analogia anche in caso di pensionamento graduale. Per usufruire di un pensionamento graduale, la rendita parziale annuale che ne deriva deve essere pari ad almeno il 10% della rendita annua minima di vecchiaia AVS. Questo principio trova applicazione per analogia anche in caso di prelievo parziale di capitale. Qualora a seguito di un prelievo parziale di capitale la rendita annua di vecchiaia nell'ambito delle ulteriori fasi di pensionamento ammonti a meno del 10% della rendita annua minima di vecchiaia AVS, in luogo del valore attuale di cui all'art. 8 cpv. (3) l'avere di vecchiaia disponibile viene corrisposto in forma di capitale. Se un pensionamento graduale avviene prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art. 4 cpv. (2), per l'obbligo di assicurazione e/o per il salario assicurato trovano applicazione i valori di soglia non decurtati di cui all'art. 6. Un pensionamento graduale non è possibile per le persone parzialmente invalide.

Art. 15 - Rendita per figlio di pensionato

(1)

L'assicurato ha diritto a una rendita per i suoi figli che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 20 cpv. 2).

È fatto salvo l'art. 14 cpv. 6 (versamento del capitale di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale).

La rendita per figlio di pensionato è versata con la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, secondo l'art. 14. Questa si estingue con la maggiore età del figlio, con il suo decesso o con il decesso dell'assicurato.

Si applicano per analogia l'art. 14 cpv. 4 e 5, e l'art. 20 cpv. 3 seconda parte.

(2)

L'importo della rendita annua per figlio di pensionato viene stabilita nell'allegato.

D. Prestazioni di rischio

Art. 16 - Rendita di invalidità

(1)

Una persona invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto a una rendita di invalidità.

È fatto salvo l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con prestazioni LAINF o LAM).

Il diritto decorre dopo un periodo d'attesa di 12 mesi, al più presto con il diritto alla rendita AI. Quando la persona invalida percepisce ancora il salario completo o pagamenti equiparati, il diritto alla rendita di invalidità decorre solo dalla cessazione di tali entrate.

Nel calcolo del periodo d'attesa sono conteggiati i periodi di incapacità al guadagno, quando questi non precedono un periodo di completa capacità al guadagno superiore a 12 mesi. Il diritto alla rendita d'invalidità sussiste senza nuovo periodo d'attesa se l'assicurato ha già avuto diritto, in precedenza, a una rendita di invalidità e nel frattempo è stato completamente capace al guadagno per un periodo non superiore a 12 mesi.

Il diritto alla rendita d'invalidità decade quando l'assicurato cessa di essere invalido, al suo decesso o quando raggiunge l'età di pensionamento secondo l'art. 4 cpv. 2.

(2)

L'ammontare della rendita annua in caso di invalidità completa per i piani assicurativi A, B e C è descritto nell'allegato al presente regolamento. I piani assicurativi E e F non prevedono prestazioni in caso di invalidità.

Art. 17 - Rendita per figlio di invalido

(1)

L'assicurato invalido ha diritto a una rendita per i suoi figli che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 20 cpv. 2).

È fatto salvo l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con prestazioni LAINF o LAM).

La rendita per figlio di invalido è versata col maturare del diritto alla rendita di invalidità, secondo l'art. 16; questa si estingue con l'estinzione della rendita d'invalidità, con la maggiore età del figlio o con il suo decesso. Si applica per analogia l'art. 20 cpv. 3 seconda parte.

(2)

L'ammontare della rendita annua per figlio in caso di invalidità completa per i piani assicurativi A, B e C è descritto nell'allegato al presente regolamento. I piani assicurativi E e F non prevedono prestazioni in caso d'invalidità.

Art. 18 - Rendita per coniuge / Rendita per partner in caso di unione domestica registrata

(1)

Le disposizioni di seguito riportate trovano applicazione per analogia anche per l'unione domestica registrata ai sensi dell'art. 1 cpv. 8. I/Le partner registrati/e superstiti sono equiparati/e ai coniugi superstiti.

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita quando il decesso dell'assicurato avviene prima o dopo l'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se:

- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli; o
- ha compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se il coniuge superstite non soddisfa questi presupposti, ha diritto a una liquidazione in capitale pari a tre volte l'importo della rendita annua per il coniuge.

Sono fatti salvi l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con prestazioni LAINF o LAM) e l'art. 14 cpv. 6 (versamento del capitale di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale).

Fatto salvo l'art. 8 cpv. 2, la rendita per il coniuge è versata a decorrere dal decesso dell'assicurato, in ogni caso al più presto a partire dal primo giorno successivo alla cessazione del pagamento del salario intero, fino al decesso del coniuge vedovo.

Se il coniuge vedovo si sposa cessa il diritto alla rendita per coniuge.

(2)

L'ammontare della rendita annua per il coniuge al decesso dell'assicurato per i piani assicurativi A, B e C nonché E e F è descritto nell'allegato al presente regolamento. I piani assicurativi E e F non prevedono prestazioni per superstiti in caso di decesso prima del pensionamento di vecchiaia, fatta eccezione per il capitale di decesso ai sensi dell'art. 21.

Se il coniuge (o coniuge divorziato) è 10 anni più giovane dell'assicurato, la rendita per il coniuge è ridotta del 5% dell'intero ammontare per ogni anno intero o iniziato in cui il coniuge (o coniuge divorziato) risulta più giovane di 10 anni rispetto all'assicurato, ma al massimo del 50%.

Se il matrimonio è contratto dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento AVS, la rendita per il coniuge, già decurtata secondo le disposizioni precedenti, è ridotta percentualmente come segue:

Matrimonio dopo l'età ordinaria di pensionamento AVS:

- nel primo anno: 80%
- nel secondo anno: 60%
- nel terzo anno: 40%
- nel quarto anno: 20%
- dal quinto anno: 0%

Il diritto alla prestazione minima in base alle disposizioni della LPP resta in ogni caso garantito.

Se il matrimonio è contratto dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e l'assicurato soffre in quel momento di una malattia di cui è a conoscenza, che ne causa il decesso entro due anni dalla data del matrimonio, è riconosciuto solo il diritto alla prestazione minima in base alla LPP.

Art. 19 - Rendita per convivente

(1)

In caso di decesso di un assicurato prima o dopo la maturazione della rendita di vecchiaia, il convivente superstite (dello stesso sesso o del sesso opposto) designato dall'assicurato ha diritto a una rendita per convivente se al momento del decesso risultano adempite le seguenti condizioni:

- a) il partner convivente ha comprovatamente vissuto con l'assicurato in una relazione di coppia stretta ed esclusiva, con domicilio comune;
- b) l'assicurato e il beneficiario non sono sposati, non hanno contratto un'unione domestica registrata e non sono parenti ai sensi dell'art. 95 CC;
- c) il partner convivente ha compiuto 45 anni e la convivenza è durata ininterrottamente almeno i 5 anni precedenti il decesso oppure deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune che ha diritto a una rendita di orfano della cassa pensione;

d) l'assicurato, mentre era ancora in vita, ha annunciato per iscritto il partner alla cassa pensione. Se questa notifica non è avvenuta, la cassa pensioni non è tenuta al versamento di alcuna prestazione.

(2)

Se l'assicurato deceduto percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità, il convivente ha diritto a una rendita solo se tutte le condizioni menzionate sopra erano già date al momento del primo versamento della rendita di vecchiaia o di invalidità.

(3)

In caso di decesso, matrimonio o convivenza con un nuovo partner, la rendita per convivente decade. La Fondazione esamina periodicamente il diritto alla rendita per convivente. La persona beneficiaria è tenuta a fornire alla Fondazione le necessarie informazioni per la verifica. Se nega tali informazioni, la Fondazione interrompe il versamento della rendita.

(4)

Le disposizioni di cui all'art. 18 cpv. 2 concernenti il calcolo dell'entità della rendita e il diritto alle prestazioni per superstiti si applicano per analogia alla rendita per convivente.

(5)

Il diritto a una liquidazione in capitale in caso di decesso sussiste unicamente entro quanto stabilito dall'art. 21.

Art. 20 - Rendita per orfano

(1)

Se il decesso dell'assicurato interviene prima o dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, i figli che non hanno ancora compiuto 18 anni hanno diritto a una rendita per orfani (cpv. 2).

Sono fatti salvi l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con prestazioni LAINF o LAM) e l'art. 14 cpv. 6 (versamento del capitale di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale).

(2)

Per figli della persona assicurata si intendono:

- i figli biologici e adottati,
- gli affiliati aventi diritto a una rendita ai sensi dell'AVS / AI,
- i figliastri al cui mantenimento si deve provvedere in modo integrale o preponderante.

(3)

Fatti salvi l'art. 8 cpv. 2 e le disposizioni seguenti, la rendita per orfano è versata a decorrere dal decesso dell'assicurato, al più presto dalla cessazione del pagamento del salario intero, fino a quando la persona minorenni compie 18 anni. Questo diritto è prolungato al compimento del 25° anno d'età per:

- i figli in corso di formazione;
- i figli invalidi, fino al raggiungimento della capacità al guadagno, se sono invalidi almeno al 70% e beneficiano di una rendita AI completa.

(4)

L'ammontare della rendita per orfani per i piani assicurativi A, B e C nonché E e F è descritto nell'allegato al presente regolamento. I piani E e F non prevedono prestazioni per superstiti in

caso di decesso prima del pensionamento di vecchiaia, fatta eccezione per il capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 21.

Art. 21 - Liquidazione in capitale in caso di decesso

(1)

Se il decesso dell'assicurato interviene prima del versamento della rendita di vecchiaia, è possibile esigere un capitale di decesso, pari al 100% dell'avere di vecchiaia esistente al momento dell'evento. Questo capitale è impiegato, nella misura necessaria, per finanziare le prestazioni per superstiti ai sensi degli art. 18, 19 e 20.

(2)

Fatte salve disposizioni di legge limitative, indipendentemente dal diritto di successione i superstiti possono esercitare le pretese sul capitale garantito in caso di decesso disponibile dopo il finanziamento delle prestazioni per superstiti, secondo il seguente ordine:

- I. il coniuge sopravvissuto, sull'intero capitale in caso di decesso;
- II. i figli della persona deceduta ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 20 cpv. 3, in parti uguali sull'intero capitale in caso di decesso;
- III. le persone al sostentamento delle quali l'assicurato provvedeva per un periodo di almeno due anni nella misura di almeno un terzo oppure la persona con la quale sussisteva una convivenza domestica ininterrotta nei 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno uno o più figli in comune, sull'intero capitale in caso di decesso;
- IV. i figli della persona deceduta ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 20 cpv. 3, in parti uguali sull'intero capitale in caso di decesso;
- V. i genitori, in parti uguali sull'intero capitale in caso di decesso;
- VI. i fratelli, in parti uguali sull'intero capitale in caso di decesso;
- VII. i restanti eredi legittimi (esclusi gli enti pubblici), sul 50% del capitale in caso di decesso.

Le quote non liquidate del capitale in caso di decesso rimangono nelle disponibilità della Fondazione.

L'assicurato può modificare la sequenza degli aventi diritto secondo i punti I a III e, in mancanza di queste persone, secondo i punti da IV a VI, determinando dettagliatamente le proprie esigenze. I cambiamenti nell'ordine degli aventi diritto devono essere comunicati per iscritto alla Fondazione.

Art. 22 - Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)

(1)

Sia le rendite di invalidità sia le rendite per superstiti sono adeguate all'evoluzione dei prezzi, in conformità alla LPP, su prescrizione del Consiglio federale.

(2)

Al pari delle rendite di vecchiaia, anche le rendite d'invalidità e le rendite per superstiti sono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il cpv. 1 e secondo le possibilità finanziarie della Fondazione. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

(3)

Nei conti e nel rapporto presentati annualmente, la Fondazione spiega le delibere secondo il cpv. 2.

E. Finanziamento

Art. 23 - Contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro / Tariffe

(1)

Ogni anno, la Fondazione fissa i contributi determinanti per il finanziamento della previdenza in un tariffario, in percento del salario assicurato secondo l'art. 6. Il tariffario è differenziato per piani, sesso e gruppi d'età.

Per la definizione del contributo / tariffario determinante si considerano i seguenti elementi:

- gli accrediti di vecchiaia e/o i contributi di risparmio;
- i contributi per i rischi di invalidità, di esenzione dal pagamento dei contributi e di decesso;
- i costi amministrativi;
- le indennità di rincaro;
- il contributo al Fondo di garanzia come previsto per legge;
- se necessari, i contributi per le misure di risanamento secondo l'art. 38;
- altri costi, se documentati.

(2)

Il datore di lavoro deve alla Fondazione il 100% del contributo / tariffario da questa stabilito. Può detrarre al massimo il 50% del contributo / tariffario dai salari dei singoli assicurati.

A vantaggio dei dipendenti, il datore di lavoro può assumersi il carico di una percentuale maggiore; il contributo del dipendente vale in ogni caso il 50% dell'accredito di vecchiaia e dei costi restanti descritti sopra.

Il datore di lavoro versa i contributi attingendo a mezzi propri o alle riserve appositamente costituite, accumulate preventivamente e attribuite separatamente dalla Fondazione.

In merito all'impiego degli eventuali versamenti effettuati dal Fondo di garanzia per una struttura di età sfavorevole decide la Fondazione.

(3)

L'obbligo di contribuzione decorre dall'adesione alla previdenza professionale e si protrae fino al decesso dell'assicurato, al più tardi però fino all'età di pensionamento o all'uscita dalla previdenza professionale in seguito a scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi l'art. 24 (esenzione dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità) e l'art. 34 (Prosecuzione dell'assicurazione su base volontaria).

Art. 24 - Esenzione dal pagamento dei contributi in caso di invalidità

L'esenzione dal pagamento dei contributi per i piani A, B e C entra in vigore all'inizio dell'invalidità di un assicurato ai sensi dell'art. 5. Essa resta in vigore per la durata dell'invalidità, al massimo fino all'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art. 4 cpv. 2. Per l'entità della liberazione dei premi è applicato l'art. 5 cpv. 1.

L'esenzione dal pagamento dei contributi concerne anche i futuri aumenti dei contributi dovuti all'età.

I piani assicurativi E e F non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi.

F. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

Art. 25 – Principio

(1)

In caso di divorzio ai sensi della legislazione svizzera, il giudice responsabile decide in merito alle pretese di previdenza professionale dei coniugi conformemente agli art. 122 – 124e CC.

(2)

Se l'esecuzione del divorzio prevede che una parte della prestazione di uscita sia trasferita, l'aver di vecchiaia è ridotto dell'importo richiesto. Le relative prestazioni sono ridotte di conseguenza. Analogamente a un prelievo anticipato per una proprietà d'abitazione, l'assicurato può concludere un'assicurazione complementare (art. 11 cpv. 6).

(3)

L'aver di vecchiaia è ridotto in modo da mantenere inalterato il rapporto tra l'aver secondo la LPP e l'aver della previdenza estesa.

(4)

Se l'assicurato beneficia di una rendita di invalidità prima dell'età di pensionamento definita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe se si reintegrasse nella vita professionale è considerato prestazione di uscita (prestazione ipotetica di uscita).

(5)

Se l'esecuzione del divorzio prevede che una parte della rendita sia trasferita, si applicano per analogia i cpv. 2 e 3.

Art. 26 – Utilizzazione

L'entità e l'utilizzazione di un diritto a una prestazione di uscita o a una rendita da trasferire si conformano a quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato.

Art. 27 – Riacquisto

L'assicurato ha la possibilità di riacquistare la prestazione di uscita da trasferire. Il riacquisto non modifica il rapporto tra avere di vecchiaia obbligatorio e avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Una persona invalida non può riacquistare una prestazione ipotetica di uscita.

Art. 28 – Addebito

I versamenti trasferiti per un assicurato sulla base di una sentenza di divorzio sono accreditati all'aver di vecchiaia obbligatorio e all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio conformemente alla notifica dell'istituto di previdenza che li trasmette.

Art. 29 – Sentenza di divorzio pronunciata all'estero

Una sentenza di divorzio pronunciata all'estero che entra nel merito di una suddivisione di averi di previdenza in Svizzera deve essere fatta valere dall'assicurato o dall'avente diritto di fronte al tribunale svizzero competente e da questi dichiarata esecutoria. In assenza di una competenza ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LDIP (Legge federale sul diritto internazionale privato), risultano competenti i tribunali svizzeri presso la sede dell'istituto di previdenza.

Art. 30 – Adeguamento della rendita di invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento

In caso di trasferimento di una parte della prestazione ipotetica di uscita la rendita di invalidità in corso è ridotta. La riduzione corrisponde alla prestazione di uscita trasferita, moltiplicata per l'aliquota di conversione determinante per il calcolo della rendita ordinaria di vecchiaia al momento del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 31 – Adeguamento della rendita di vecchiaia e della prestazione di uscita da trasferire

(1)

La rendita di vecchiaia e la prestazione di uscita da trasferire sono adeguate se durante la procedura di divorzio è insorto il caso di previdenza vecchiaia. La riduzione è calcolata come segue:

- la prestazione di uscita da trasferire è trasformata in una prestazione ipotetica di uscita applicando l'aliquota di conversione destinata a calcolare la rendita di vecchiaia;
- questo importo è moltiplicato per gli anni compresi tra il pensionamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; è diviso a metà tra i coniugi e addebitato, rispettivamente, alla prestazione di uscita o alla rendita di vecchiaia;
- per la riduzione attuariale supplementare della rendita di vecchiaia in corso, l'importo è moltiplicato per l'aliquota di conversione attuariale corretta in vigore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
- la rendita di vecchiaia in corso è ridotta della rendita ipotetica di vecchiaia e dell'importo corrispondente alla riduzione attuariale supplementare.

(2)

Determinanti per la riduzione attuariale della rendita di vecchiaia sono le basi attuariali applicate dalla cassa pensioni.

Art. 32 – Diritto a prestazioni per superstiti del coniuge divorziato

(1)

Il coniuge divorziato è equiparato al coniuge vedovo nella misura del 60% della rendita di vecchiaia LPP, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che la sentenza di divorzio abbia deciso il versamento di una rendita, poiché non era possibile un conguaglio dei fondi della previdenza professionale.

(2)

I superstiti hanno diritto a prestazioni solo fino a quando all'assicurato è ~~fosse~~ dovuta una rendita.

(3)

In ogni caso, il coniuge divorziato ha diritto a prestazioni solo nella misura in cui il diritto riservatogli dalla sentenza di divorzio superi le prestazioni per superstiti dovute dall'AVS. In caso di concorso di prestazioni per superstiti AVS con una rendita di invalidità AI o con una rendita di vecchiaia AVS si tiene conto solo della differenza positiva tra prestazioni per superstiti AVS e rendita AI propria o rendita di vecchiaia AVS.

Art. 33 – Sovraindennizzo

Se, in seguito a un divorzio, la rendita di invalidità è suddivisa dopo l'età di pensionamento definita dal regolamento, nel calcolo del sovraindennizzo si continua a tenere conto della parte di rendita da trasferire, conformemente all'art. 9.

G. Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età

Art. 34 – Prosecuzione dell'assicurazione su base volontaria

(1)

Eine versicherte Person, die nach Vollendung des 58. Altersjahres aus der Vorsorge Un assicurato che dopo il compimento del 58° anno di età esce dalla previdenza in quanto il suo rapporto di lavoro è stato risolto da parte del datore di lavoro può richiedere la prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dei capoversi 2-8. A tale riguardo, l'assicurato deve presentare un'apposita richiesta scritta all'attenzione della Fondazione entro e non oltre 30 giorni dall'uscita.

(2)

L'assicurato può scegliere se desidera proseguire soltanto la copertura del rischio o anche la componente della previdenza di vecchiaia. La modifica entra in vigore alla fine dell'anno civile in cui la domanda è stata presentata. L'aver di vecchiaia resta all'interno della cassa pensione anche se la previdenza di vecchiaia non viene proseguita.

(3)

In caso di passaggio dell'assicurato a un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione deve trasferire a quest'ultimo la prestazione di uscita in misura massima pari all'utilizzabilità di tale importo per il riscatto delle prestazioni regolamentari integrali. Qualora la parte di prestazione di uscita non utilizzata per il riscatto resti presso la Fondazione, il salario assicurato si riduce in misura proporzionale alla parte della prestazione di uscita trasferita.

(4)

L'assicurato può richiedere un'unica volta che per l'intero rapporto previdenziale o soltanto per la previdenza di vecchiaia venga assicurato un salario inferiore a quello precedente. La modifica entra in vigore alla fine dell'anno civile in cui la domanda è stata presentata.

(5)

L'assicurato paga annualmente in maniera posticipata la totalità dei contributi di rischio e per i costi. Qualora abbia optato per la prosecuzione della previdenza di vecchiaia, essa paga anche la totalità dei contributi di risparmio. Il termine per il pagamento dei contributi è fissato in 30 giorni dopo la data di emissione della fattura.

(6)

La prosecuzione della previdenza si estingue con il subentro del rischio di decesso o di invalidità, ovvero con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. In caso di ingresso in un nuovo istituto di previdenza, la prosecuzione si estingue se presso tale istituto risultano necessari più di 2/3 dell'aver di vecchiaia per il riscatto delle prestazioni regolamentari integrali. La prosecuzione dell'assicurazione può essere disdetta dall'assicurato per la fine di ogni anno civile. La Fondazione ha facoltà di disdire la prosecuzione dell'assicurazione se il pagamento non avviene entro 20 giorni dopo il primo e unico sollecito. La risoluzione del rapporto di previdenza avviene con l'invio della disdetta. I contributi di risparmio in sospeso in tale momento non vengono accreditati all'aver di vecchiaia. I contributi di rischio e i contributi per i costi in sospeso restano dovuti e possono essere compensati con eventuali prestazioni di rischio.

(7)

Gli assicurati che proseguono la propria previdenza ai sensi del presente articolo sono equiparati ai lavoratori dello stesso collettivo, in particolare in relazione a tasso d'interesse, aliquota di conversione e pagamenti da parte del precedente datore di lavoro o di un soggetto terzo.

(8)

Qualora la prosecuzione abbia una durata inferiore a due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere pagate sotto forma di rendita e l'aver di vecchiaia non può più essere prelevato anticipatamente o costituito in pegno. Restano fatte salve le disposizioni di cui all'art 8 cpv. 3 del presente regolamento.

H. Risoluzione anticipata del rapporto previdenziale

Art. 35 - Diritto alla prestazione di libero passaggio

(1)

Se il rapporto previdenziale dell'assicurato è sciolto prima che sia disponibile un avere di vecchiaia (art. 12), il rapporto previdenziale decade senza che sussista alcuna pretesa. Se esiste un avere di vecchiaia, la persona che recede e che non può ancora pretendere una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 14 ha diritto a una prestazione di libero passaggio. Se l'assicurato recede dopo l'età minima per il pensionamento anticipato, non sussiste alcun diritto a una prestazione d'uscita, bensì ha luogo un pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 14 cpv. 4, a meno che l'assicurato avvii un'attività lucrativa e la prestazione d'uscita possa essere versata a un nuovo istituto di previdenza oppure sia provatamente iscritto quale disoccupato.

(2)

La prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro. È fatto salvo il pagamento in contanti secondo il cpv. 3.

Se l'assicurato non aderisce a un nuovo istituto di previdenza e non richiede un pagamento in contanti, all'uscita dalla previdenza professionale ha diritto a un versamento:

- su una polizza di libero passaggio, presso una società d'assicurazioni di sua scelta oppure

- su un conto di libero passaggio, presso un istituto bancario di sua scelta.

(3)

La prestazione di libero passaggio diventa esigibile al momento dell'uscita. A decorrere da quel momento sono corrisposti gli interessi equivalenti all'aliquota minima LPP. Se la Fondazione non versa la prestazione entro 30 giorni dopo la ricezione delle necessarie informazioni, maturerà un interesse di mora.

(4)

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se:

- abbandona definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Liechtenstein. Se l'assicurato prende domicilio in un Paese dell'UE/AELS, la prestazione di libero passaggio LPP può essere versata in contanti solamente se il Paese di domicilio certifica l'adempimento delle condizioni di legge. Il versamento in contanti dell'avere di libero passaggio è invece possibile per la parte di previdenza estesa;
- avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- ha diritto a un importo inferiore al suo contributo annuo personale.

L'assicurato sposato ha bisogno del consenso scritto del coniuge ovvero, in caso di unione domestica registrata ai sensi dell'art. 1 cpv. 8, del/la partner convivente. Per la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni previdenziali è necessario il consenso scritto del creditore pignoratorio. Nei primi due casi menzionati, occorre inoltre provare il diritto al pagamento in contanti nella forma stabilita dalla Fondazione.

Le riserve riguardo alle limitazioni di versamento ai sensi dell'art. 13 cpv. 5 sono applicate anche se l'assicurato effettua un riscatto per migliorare la sua copertura assicurativa.

(5)

Per un tempestivo adempimento della pretesa al libero passaggio devono essere forniti alla Fondazione i seguenti dati:

Il datore di lavoro comunica immediatamente alla Fondazione l'imminente scioglimento del rapporto di lavoro e l'eventuale insorgenza di un'incapacità al guadagno.

L'assicurato fornisce al datore di lavoro, all'attenzione della Fondazione (o direttamente alla Fondazione), i dati necessari per il trasferimento della prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (nome e sede del nuovo datore di lavoro, nome e indirizzo del nuovo istituto previdenziale, CCP o conto bancario, in caso di conto bancario anche nome, sede e CCP o numero di clearing). La notifica diretta alla Fondazione deve fornire i seguenti dati:

- nome dell'assicurato;
- data di nascita dell'assicurato;
- numero AVS dell'assicurato;
- indirizzo dell'assicurato;
- nome e indirizzo del precedente datore di lavoro.

Se l'assicurato non aderisce a un nuovo istituto previdenziale e non chiede un pagamento in contanti, è tenuto per legge a comunicare come sarà mantenuta la copertura previdenziale secondo il cpv. 2. Se l'assicurato non soddisfa questo obbligo di informare, la prestazione di libero passaggio è trasferita alla Fondazione Istituto Collettore LPP.

Art. 36 - Ammontare della prestazione di libero passaggio

(1)

La prestazione di libero passaggio corrisponde all'aver di vecchiaia totale disponibile al momento dell'uscita dell'assicurato (prestazione di libero passaggio secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio) dalla previdenza personale.

L'aver di vecchiaia esistente include l'aver secondo la LPP e la previdenza estesa.

Se una parte dell'aver di vecchiaia è stata prelevata per promuovere la proprietà d'abitazione o una parte della prestazione di libero passaggio è stata versata all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'importo minimo è determinato considerando l'importo e la data del prelievo anticipato o del versamento.

(2)

Se è sciolto il rapporto di lavoro che lega una persona parzialmente invalida, questa ha diritto alla prestazione di libero passaggio sulla quota da liberare nella previdenza professionale, in base al grado di capacità al guadagno, secondo il cpv. 1.

La persona parzialmente invalida che, in seguito, riacquista la completa capacità al guadagno, senza subentrare in un nuovo rapporto di lavoro con il datore di lavoro, ha diritto alla prestazione di libero passaggio per la quota di previdenza professionale proseguita, dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, secondo il cpv. 1.

Al decesso della persona parzialmente invalida, il cui rapporto di lavoro è stato sciolto, matura il diritto alle prestazioni in caso di decesso secondo il presente regolamento per la quota di previdenza professionale non liberata, e secondo le disposizioni LPP per la quota già liquidata.

Art. 37 - Liquidazione totale

In caso di liquidazione totale, la Fondazione elabora il piano di ripartizione e lo sottopone all'autorità di vigilanza, per approvazione.

Art. 38 - Copertura successiva / Responsabilità successiva

(1)

Le prestazioni in caso di decesso e invalidità assicurate alla data di risoluzione del rapporto previdenziale si protraggono fino all'inizio del nuovo rapporto previdenziale, in ogni caso per una durata massima di un mese (termine della copertura successiva).

(2)

Il diritto alle prestazioni d'invalidità secondo il presente regolamento sussiste se l'assicurato, alla data di risoluzione del rapporto previdenziale o alla scadenza del termine di copertura successiva, non è interamente abile al lavoro e è dichiarato invalido entro i 360 giorni seguenti, ai sensi dell'art. 5. Le prestazioni di invalidità secondo il presente regolamento sono garantite anche se entro ulteriori 90 giorni si verifica un aumento del grado di invalidità dovuto alla stessa causa oppure entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto previdenziale o dalla scadenza del periodo di copertura successiva si verifica un aumento del grado di invalidità dovuto alla stessa causa.

Se l'invalidità o l'aumento del grado di invalidità non subentrano entro il periodo precitato, un'eventuale pretesa a prestazioni di invalidità o a un aumento delle prestazioni di invalidità si basa esclusivamente sulle disposizioni LPP.

(3)

Se dopo l'adempimento del diritto alla prestazione di libero passaggio devono essere garantite prestazioni per invalidità o decesso, la prestazione di libero passaggio deve essere rimborsata nella misura necessaria a versare prestazioni in corso e a garantire prestazioni in aspettativa. In caso di mancato rimborso, le prestazioni sono ridotte.

I. Disposizioni finali

Art. 39 - Risanamento

Se la situazione finanziaria della Fondazione presenta una copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP2, la Fondazione adotta misure adeguate per eliminare il problema. A tale scopo può deliberare, nell'ambito delle disposizioni di legge, una o diverse delle seguenti misure:

- prevedere una contribuzione di risanamento aggiuntiva, che non sarà accreditata al singolo conto di risparmio e per la quale non insorgerà alcun diritto di libero passaggio;
- ridurre o interrompere l'accredito degli interessi, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare sulla maturazione degli interessi minimi della parte LPP;
- ridurre le prestazioni in aspettativa, nell'ambito delle possibilità legali;
- includere nel risanamento i beneficiari di rendite, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 40 - Entrata in vigore

(1)

Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2021 e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2018.

Per tutte le persone per cui non si è verificato l'evento assicurato secondo il precedente regolamento, con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono annullate tutte le disposizioni di quello precedente. L'evento assicurato si verifica il giorno del decesso o il giorno nel quale inizia l'incapacità al lavoro che determina l'invalidità o il decesso.

Per gli aumenti delle prestazioni risultanti dalle disposizioni del precedente regolamento si applicano le disposizioni relative a un possibile esame delle condizioni di salute, con eventuale riserva al momento dell'adesione alla previdenza professionale (art. 3 cpv. 1).

(2)

Nel rispetto dei limiti ammessi dalla legge, la Fondazione decide per tutte le situazioni non disciplinate dal presente regolamento o da altri regolamenti da essa emessi.

Art. 41 - Modifiche / Deroghe

(1)

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento.

L'accredito di vecchiaia disponibile per ogni assicurato deve in ogni caso continuare a essere utilizzato per la previdenza dell'assicurato. Una modifica del presente regolamento non concerne i diritti già acquisiti dai beneficiari. Modifiche del presente regolamento necessitano la verifica dell'esperto della previdenza professionale e devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

(2)

Sono fatte salve eventuali deroghe al regolamento sulla base di disposizioni di legge.

Brugg, 13 novembre 2020

Agrisano Pencas

Markus Hausammann
Presidente

Christian Kohli
Direttore

Fa stato la versione tedesca del regolamento.

Allegato 1: Piani previdenziali Agrisano Pencas, piani A, B, C, E, F (stato 01.01.2021)

Salario annuo/Reddito annuo	Salario dichiarato / Reddito dichiarato			
Soglia d'ingresso	Attualmente pari al 75% della rendita massima di vecchiaia AVS			
Reddito assicurato	Salario dichiarato / reddito dichiarato, normalmente non limitato (art. 6 cpv. 2), normalmente sottratta la deduzione di coordinamento (attualm. 87,5% della rendita massima di vecchiaia AVS), come minimo attualm. il 12,5% della rendita massima di vecchiaia AVS (art. 6 cpv. 3).			
Accredito di vecchiaia:	Donne / Uomini	Piani A/B/C	Piano E	Piano F
- contributo in % del salario assicurato	Età			
	25-34	7	8	13
- piani E e F Aliquota contributiva a complemento dei piani A, B o C	35-40	10	5	10
	41-44	10	10	15
	45-54	15	5	10
	55-64/65	18	2	7
Rendita di vecchiaia tutti i piani	Rendita di vecchiaia secondo la LPP 6.8% dell' avere di vecchiaia finale secondo la LPP Rendita di vecchiaia della previdenza estesa 5.8% dell' avere di vecchiaia finale dalla previdenza estesa per gli uomini (età 65 anni) 5.65% dell' avere di vecchiaia finale dalla previdenza estesa per le donne (età 64 anni) Per le persone assicurate che raggiungono l' età termine regolamentare tra il 1° gennaio 2018 e il 1° marzo 2021 trovano applicazione per gli averi della previdenza estesa le aliquote di conversione riportate nell' Allegato 1a			
Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato per ogni anno di versamento anticipato fino alla data ordinaria di pensionamento secondo l' art. 4 cpv. 2.	Rendita di vecchiaia secondo la LPP 0.20 punti percentuali Rendita di vecchiaia della previdenza estesa 0.15 punti percentuali La riduzione vale per l' intera durata della rendita (esempio: tasso di conversione LPP dell' età ordinaria di pensionamento 6.8%, pensionamento anticipato di 4 anni, riduzione 4 volte 0.2 punti percentuali dà un tasso di conversione di 6%). In caso di pensionamento anticipato nel corso dell' anno, la riduzione del tasso della rendita è proporzionale.			
Rendita per figlio di pensionato tutti i piani	20% della rendita di vecchiaia secondo la LPP. Essa corrisponde tuttavia almeno a una rendita per figlio di persona invalida versata in precedenza.			
Rendita di invalidità piano A	6.8% dell' avere di vecchiaia finale secondo la LPP (senza interessi) e 6,2% dell' avere di vecchiaia finale dalla previdenza estesa (senza interessi)			
Rendita di invalidità piano B	40% del salario assicurato, come minimo le prestazioni secondo il piano A			
Rendita di invalidità piano C	60% del salario assicurato, come minimo le prestazioni secondo il piano A			
Periodo di attesa piani A/B/C	Rendita d' invalidità 12 mesi, esenzione dal pagamento dei contributi dal subentro dell' invalidità			

<p>Rendita per figlio di invalido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano A - Piano B - Piano C <p>Rendita per orfani prima del pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano A - Piano B - Piano C <p>Rendita per orfani dopo il pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piani A/B/C/E/F 	<p>20% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>8% del salario assicurato, come minimo le rendite per figlio di invalido secondo il Piano A</p> <p>10.8% del salario assicurato, come minimo le rendite per figlio di invalido secondo il Piano A</p> <p>20% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>8% del salario ass., come minimo la rendita per orfano prima del pensionamento di vecchiaia secondo il Piano A</p> <p>10.8 % del salario ass., come minimo la rendita per orfano prima del pensionamento di vecchiaia secondo il Piano A</p> <p>20% della rendita di vecchiaia del relativo piano</p>
<p>Rendita per coniugi (vedove, vedovi) prima del pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano A - Piano B - Piano C <p>Rendita per coniugi (vedove, vedovi) dopo il pensionamento di vecchiaia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piani A/B/C/E/F 	<p>60% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>24% del salario assicurato, come minimo il 60% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>40% del salario assicurato, come minimo il 60% della rendita d'invalidità secondo il Piano A</p> <p>60% della rendita di vecchiaia del relativo piano</p>
<p>Rimborso dell'avere di vecchiaia in caso di decesso per malattia o infortunio</p>	<p>Piani A/B/C/E/F</p> <p>Secondo l'art. 21, se non necessario per finanziare le rendite per superstiti</p>
<p>Copertura infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dipendente - indipendente 	<p>Piani A/B/C</p> <p>Rimborso / esenzione completa dal versamento dei contributi; nessuna copertura per le prestazioni di rischio restanti, a meno che le prestazioni LAINF/LAM debbano essere integrate per legge al 90% del mancato guadagno.</p> <p>È inclusa l'intera copertura per gli infortuni.</p>

Fa stato la versione tedesca del regolamento (Allegato 1).

Allegato 1a: Regolamentazione transitoria

Regolamentazione transitoria per le persone che raggiungono l'età termine regolamentare tra il 1° gennaio 2018 e il 31 marzo 2021

Le seguenti aliquote di conversione in rendita trovano applicazione per il calcolo delle rendite di vecchiaia derivanti dagli averi della previdenza estesa al raggiungimento dell'età termine regolamentare (uomini 65 anni / donne 64 anni).

Raggiungimento dell'età termine regolamentare	Aliquota di conversione Uomini	Aliquota di conversione Donne
fino		
a dic 17	6.200%	6.200%
a gen 18	6.190%	6.186%
a feb 18	6.180%	6.173%
a mar 18	6.170%	6.159%
a apr 18	6.160%	6.145%
a mag 18	6.150%	6.131%
a giu 18	6.140%	6.118%
a lug 18	6.130%	6.104%
a ago 18	6.120%	6.090%
a set 18	6.110%	6.076%
a ott 18	6.100%	6.063%
a nov 18	6.090%	6.049%
a dic 18	6.080%	6.035%
a gen 19	6.070%	6.021%
a feb 19	6.060%	6.008%
a mar 19	6.050%	5.994%
a apr 19	6.040%	5.980%
a mag 19	6.030%	5.966%
a giu 19	6.020%	5.953%
a lug 19	6.010%	5.939%
a ago 19	6.000%	5.925%
a set 19	5.990%	5.911%
a ott 19	5.980%	5.898%
a nov 19	5.970%	5.884%
a dic 19	5.960%	5.870%
a gen 20	5.950%	5.856%
a feb 20	5.940%	5.843%
a mar 20	5.930%	5.829%
a apr 20	5.920%	5.815%
a mag 20	5.910%	5.801%
a giu 20	5.900%	5.788%
a lug 20	5.890%	5.774%
a ago 20	5.880%	5.760%
a set 20	5.870%	5.746%
a ott 20	5.860%	5.733%
a nov 20	5.850%	5.719%
a dic 20	5.840%	5.705%
a gen 21	5.830%	5.691%
a feb 21	5.820%	5.678%
a mar 21	5.810%	5.664%
da apr 21	5.800%	5.650%

Fa stato la versione tedesca del regolamento (Allegato 1a).

Allegato 2: Tabella dei riscatti Agrisano Pencas (art. 13 cpv. 4 segg.)

Avere massimo di vecchiaia in % del guadagno assicurato secondo l'età
(età = anno civile – anno di nascita), valori a fine anno incl. interesse dello 0,75% dall'anno successivo

Età	Avere massimo di vecchiaia		
	Piani A, B e C	Piano E	Piano F
25	7.00%	8.00%	13.00%
26	14.05%	16.06%	26.10%
27	21.16%	24.18%	39.29%
28	28.32%	32.36%	52.59%
29	35.53%	40.60%	65.98%
30	42.80%	48.91%	79.48%
31	50.12%	57.28%	93.07%
32	57.49%	65.71%	106.77%
33	64.92%	74.20%	120.57%
34	72.41%	82.75%	134.48%
35	82.95%	88.38%	145.48%
36	93.58%	94.04%	156.58%
37	104.28%	99.74%	167.75%
38	115.06%	105.49%	179.01%
39	125.92%	111.28%	190.35%
40	136.87%	117.12%	201.78%
41	147.89%	128.00%	218.29%
42	159.00%	138.96%	234.93%
43	170.20%	150.00%	251.69%
44	181.47%	161.12%	268.58%
45	197.83%	167.33%	280.59%
46	214.32%	173.59%	292.70%
47	230.92%	179.89%	304.89%
48	247.66%	186.24%	317.18%
49	264.51%	192.63%	329.56%
50	281.50%	199.08%	342.03%
51	298.61%	205.57%	354.60%
52	315.85%	212.11%	367.25%
53	333.22%	218.70%	380.01%
54	350.72%	225.34%	392.86%
55	371.35%	229.03%	402.81%
56	392.13%	232.75%	412.83%
57	413.07%	236.50%	422.92%
58	434.17%	240.27%	433.10%
59	455.43%	244.07%	443.34%
60	476.84%	247.90%	453.67%
61	498.42%	251.76%	464.07%
62	520.16%	255.65%	474.55%
63	542.06%	259.57%	485.11%
64	564.12%	263.52%	495.75%
65	586.35%	267.49%	506.47%

Fa stato la versione tedesca del regolamento (Allegato 2).